

IMOF SpA

Viale Piemonte, 1 - 04022 FONDI (LT)

Capitale Sociale €. 17.043.180,00

Registro Società 15398

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 1° AGOSTO 2014

Il giorno 01 del mese di agosto 2014, alle ore 10,30, presso la sede sociale di Viale Piemonte, 1, in Fondi (LT) si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della IMOF SpA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico - Determinazioni;
2. Approvazione bilancio di esercizio 2013, nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza l'Amministratore Unico Enzo Addressi, il quale invita il coordinatore amministrativo Dott. Stefano Nardone a fungere da Segretario.

Sono presenti i Soci:

- **MOF SpA**, portatrice di n. 17.160 azioni di categoria "A", pari al 52% del capitale sociale, nella persona del consigliere di Amministrazione Sergio Pinto, giusta delega del Consiglio di Amministrazione;
- **REGIONE LAZIO**, portatrice di n.10.400 azioni di categoria "A", pari al 31,51% del capitale sociale, nella persona della dott. Filippo Barbagallo, giusta delega del Presidente Nicola Zingaretti;

- **COMUNE DI FONDI**, portatore di n. 800 azioni di categoria “A”, pari al 2,43% del capitale sociale, nella persona del Dott. Salvatore De Meo, Sindaco e legale rappresentante;
- **CCIAA di Latina**, portatore di n. 480 azioni di categoria “A”, pari al 1,45% del capitale sociale, nella persona del dott. Domenico Spagnoli, giusta delega del Presidente e legale rappresentante Vincenzo Zottola;
- **CONSORZIO EUROMOF**, portatore di n. 1.120 azioni di categoria “B”, pari al 3,39% del capitale sociale, nella persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Vincenzo (Enzo) Addessi;

Risultano assenti i soci: Unicredit Spa, Banca Popolare di Fondi e Provincia di Latina

Il Presidente dà, quindi, atto che è presente il 90,78% del capitale sociale.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Raffaele Avallone e i Sindaci effettivi Paolo Cardinale e Dante Stravato.

Il Presidente dell’assemblea, constatata la validità della seduta per la regolare convocazione e per la presenza della maggioranza del capitale sociale, dà inizio ai lavori.

Si passa all’esame del punto 1) all’ordine del giorno:

Comunicazioni dell’Amministratore Unico - Determinazioni

In apertura di seduta il Presidente dell’Assemblea Addessi rappresenta ai soci di non avere particolari comunicazioni da riferire e pertanto, attesa anche la delicatezza del successivo punto posto all’ordine del giorno, ne propone la immediata discussione.

I soci si dichiarano concordi.

/-----/

Si passa all'esame del punto 2) all'ordine del giorno:

Approvazione bilancio di esercizio 2013, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale;

L'Amministratore Unico introduce il punto in discussione e accertato che tutti i soci presenti hanno ricevuto, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, il progetto di Bilancio al 31.12.2013 e che gli stessi soci presenti si sono dichiarati informati circa la conoscenza del punto in discussione procede ad una rapida illustrazione della relazione sulla gestione predisposta corredando l'esposizione degli opportuni chiarimenti di volta in volta richiesti dai presenti.

Al termine, Addessi invita il coordinatore amministrativo – dott. Stefano Nardone ad illustrare il progetto di bilancio al 31.12.2013.

Il dott. Nardone procede ad un'accurata esposizione delle principali voci di bilancio, soffermandosi sui dati particolarmente significativi; bilancio che, in conseguenza del lodo arbitrale, chiude al 31.12.2013 con una perdita, dopo le imposte, di € 8.300.263 che va a sommarsi alle altre perdite già registrate in bilancio al 31.12.2012, portando così le complessive perdite societarie a € 10.538.397.

Terminato l'intervento del dott. Nardone, Addessi invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della propria relazione predisposta a corredo del bilancio.

Il dott. Avallone procede nella esposizione della relazione predisposta dal Collegio Sindacale evidenziandone, nello specifico, i tratti salienti ed invitando, altresì, i soci, in sede di deliberazione, a tenere presente i punti di criticità che di seguito si riportano:

1- In tema di interessi attivi il collegio rileva come la Regione Lazio non abbia ancora provveduto alla erogazione degli importi spettanti alla IMOF per le migliorie apportate sui beni di proprietà regionale, in ossequio a quanto stabilito nel Piano Economico Finanziario approvato dall'assemblea dei soci IMOF e dalla stessa Regione Lazio. Ed infatti, a fronte di un importo di euro 9.900.000 maturato al 31.12.2013, è stata erogata, nell'anno 2009, una sola rata di euro 1.100.000, di competenza dell'anno 2007. La mancata erogazione nei termini pattuiti degli acconti sulle migliorie ha comportato un aggravio di oneri finanziari a carico della società, per il ricorso alle anticipazioni bancarie, con ripercussioni negative anche sul bilancio in esame, come tra l'altro avvenuto negli anni precedenti ed evidenziato da questo collegio.

La società, anche quest'anno, ha contabilizzato crediti per interessi derivanti dalle mancate erogazioni, nei termini pattuiti, degli acconti sulle migliorie, per €.731.355. A differenza degli anni precedenti, non risulta, però, che tali interessi siano stati richiesti alla Regione Lazio.

Al 31.12.2013 il loro ammontare è di euro 3.499.456.

2- Ancora merita particolare attenzione la controversia insorta tra la società e la Regione Lazio circa la determinazione dell'importo del canone di concessione d'uso della vecchia struttura del mercato, in quanto proprio tale controversia ha determinato la perdita di esercizio 2013, pari a €. 8.300.263 per effetto della contabilizzazione dei maggiori oneri derivanti dal noto lodo arbitrale.

Tale delicata questione è stata sempre affrontata da questo collegio e posta all'attenzione dei soci sin dall'anno 1998, anno in cui quest'organo di controllo chiese alla società di sollecitare la Regione a richiedere all'UTE

la determinazione del canone di concessione, così come previsto dall'art. 17 dell'atto di concessione ed affidamento in gestione del mercato ortofrutticolo del 2.3.1995. In attesa ed in assenza di tale determinazione l'importo del canone è stato provvisoriamente e prudenzialmente stimato in misura pari a quella dovuta dalla MOF SpA alla IMOF SpA per la concessione dell'intera struttura (vecchia e nuova) del mercato e sempre in applicazione dell'articolo 17 dell'atto sopra citato e non solo.

E' opportuno sottolineare come la quantificazione di tale canone era stato, in realtà, già fatto oggetto di valutazioni economiche da parte della Regione, che aveva determinato (DGR 5771/1997), il canone IMOF/Regione in €. 51.645,69 (100.000.000 di vecchie lire) fino al 2004. Con successiva deliberazione (DGR 1084/2005) l'Ente regionale aveva poi determinato il canone in €. 103.291,38 (200.000.000 di vecchie lire) fino alla scadenza della concessione. Pertanto, pur essendo rimasto il riferimento alla valutazione UTE, il canone era stato comunque già determinato con le deliberazioni sopra indicate e recepite dalla società con le assemblee del 29.10.1997 e del 16.12.2005.

D'altra parte, quanto sopra si rileva anche dal comportamento concludente tenuto dalla Regione Lazio, che ha sempre approvato i bilanci degli anni passati (fino al 2009), accettando quindi gli importi relativi ai canoni in questione, così come iscritti in bilancio.

Solo in data 8.7.2010 la Regione Lazio ha comunicato di avere direttamente stimato attraverso la propria competente struttura, in euro 1.045.750 il canone annuo di concessione del vecchio mercato. Tale somma sarebbe dovuta a partire dall'anno 1995. Di conseguenza la IMOF avrebbe dovuto corrispondere alla Regione Lazio la somma di euro

18.823.750 (euro 1.045.750 per anni 18) anziché la somma di euro 1.690.120 accantonata per lo stesso titolo dalla società al 31.12.2012.

Questo collegio ha costantemente seguito le vicende legate al contenzioso insorto tra l'ente regionale e la IMOF e ritiene qui utile riportare quanto osservato in sede di relazione al bilancio dell'anno precedente (2012)

“Dalla documentazione esaminata è emerso sostanzialmente che:

a) In risposta alla comunicazione IMOF prot. 225 del 13.7.2011 la Regione Lazio, con nota prot. n. 324950/DA/00/00 del 21.07.2011) dichiarava di aderire alla richiesta (della IMOF) di revoca del contenuto della nota n. 60876 dell'8.7.2010 limitatamente, però, al periodo antecedente l'anno 2009. Di conseguenza i nuovi importi stimati (euro 1.045.750, anziché quelli sensibilmente minori accantonati dalla società), sarebbero risultati dovuti solo a partire dall'anno 2009, mentre alcuna maggiore somma (rispetto a quella accantonata dalla società) risultava dovuta dal 1995 al 2008, e ciò contrariamente a quanto precedentemente preteso dalla stessa regione.

b) In risposta alla nota prot. 340 del 28.12.2011 della IMOF SpA, la Regione Lazio rivedeva ancora la propria posizione, laddove affermava che: “.... La quantificazione del canone e quanto riportato nella nota prot. 324950 del 21.7.2011 deve ritenersi superata, fino alla definizione del nuovo canone che dovrà essere rideterminato tenendo conto di criteri che rispondano non solo al mercato, ma anche alle finalità istituzionali del MOF e della Regione.” La Regione invitava di conseguenza la IMOF “ad accantonare sul proprio bilancio il canone già determinato in via provvisoria, fermo restando eventuali conguagli in positivo o negativo individuati tra le parti”. Quindi la Regione sembra ora voler riconoscere

le ragioni della IMOF, al punto da neutralizzare la propria pretesa iniziale di adeguamento del canone, rinviandone la determinazione ad un successivo accordo tra le parti contraenti ed ipotizzando, addirittura, un possibile conguaglio negativo per la Regione. Quindi un'inversione di marcia totale.

c) Con nota n. 82595 del 27.2.2012 indirizzata solo per conoscenza alla IMOF, la stessa Regione rivede, per la terza volta, la propria posizione. Dopo aver ribadito di essere debitrice nei confronti di IMOF della somma di euro 7.700.000 (ora di euro 8.800.000 aggiornando il dato al 30 aprile 2013), tacendo sulla debenza degli interessi nel frattempo maturati a suo carico, afferma quanto segue: "...Alla stessa data (30.4.2012), invece, la Regione dovrà incassare da IMOF la somma di euro 3.887.453,20 (canoni stimati per le annualità 2005/2008) più euro 4.183.000 (canoni stimati per le annualità 2009/2012) e così per complessivi euro 8.070.453,20 (oltre rivalutazione dell'importo dei canoni 2010/2012). Oltre a ciò andrà calcolata l'ulteriore somma dovuta dalla IMOF alla Regione per il recupero dei canoni dal 1995 al 2008 per i quali il punto 2 del dispositivo della DGR 1085/2005 stabilisce il pagamento in rate annuali a partire dal 2005 unitamente al canone ordinario."

Pertanto, con quest'ultima nota la Regione afferma di essere creditrice della somma di euro 8.070.453,20 per il periodo 2005/2012, mentre non indica alcuna somma per il periodo 1995/2004, rinviando ad un successivo calcolo da effettuarsi.

Ricapitolando: c'è stata una prima richiesta di canoni per euro 18.823.500 (includendovi anche il 2012); poi una seconda richiesta di euro 4.183.000 (1.045.750 per i soli anni 2009/2012) rinviando a futura

“quantificazione corretta” quanto dovuto per i canoni degli anni 1995/2008; con una terza comunicazione la Regione ha di fatto revocato le precedenti richieste di canone, invitando la società a continuare ad accantonare nel proprio bilancio lo stesso importo degli anni precedenti, in via provvisoria ed in attesa dell’esito di un accordo che le parti avrebbero dovuto raggiungere e che avrebbe potuto portare ad un conguaglio positivo o addirittura negativo. Da ultimo la Regione, con una quarta comunicazione, rivede ancora la propria posizione e determina nuovi importi che sarebbero dovuti per gli anni 1995/2012, (comunque) ancora una volta diversi da quelli di cui alle precedenti sue note.”

L’Assemblea dei soci della IMOF del 12 luglio 2013, in accordo con la Regione Lazio, ha deciso di demandare la materia del contendere ad un arbitro unico che si è pronunciato con lodo notificato alla IMOF SpA in data 24 febbraio 2014.

Il lodo ha stabilito:

- in €. 340.000 annui, il canone annuo che la IMOF SpA deve alla Regione Lazio per il “vecchio mercato”, concesso dalla stessa Regione, a partire dal 1995;
- che sul canone dovuto dalla IMOF SpA alla Regione Lazio sono dovuti gli interessi legali, così come sono dovuti alla IMOF SpA gli interessi legali sulle mancate erogazione degli acconti sulle migliorie.

L’11 aprile 2014 si è tenuta l’Assemblea dei Soci della IMOF SpA che ha approvato il “Piano di rilancio”, contenente un cronoprogramma attraverso il quale attuare il risanamento della gestione e garantire le condizioni di continuità aziendale, oltre ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite derivanti dagli effetti del lodo arbitrale, nonché

per l'aumento del capitale sociale con le conseguenti modifiche dello statuto sociale.

Nell'assemblea dei Soci del 29 aprile 2014 è stato rinviato l'esame dei punti all'ordine del giorno. La successiva assemblea si è tenuta il 21 maggio 2014. In essa, stante la mancata attuazione di quanto previsto nel "Piano di rilancio" e constatato che il 24 maggio scadeva il termine per l'impugnativa del lodo arbitrale, è stato dato mandato all'organo amministrativo di procedere all'impugnativa giudiziaria del lodo arbitrale.

L'atto è stato notificato secondo rito.

In attesa dell'esito del gravame la società ha ritenuto (correttamente a parere di questo collegio) di dover prudenzialmente accantonare in bilancio la somma di euro 8.505.158.

Parimenti però, sempre a parere di questo collegio, la società avrebbe dovuto anche contabilizzare tra i ricavi gli importi corrispondenti da addebitare alla MOF SpA a titolo di maggiori canoni per l'utilizzo della struttura MOF. E' utile a tale riguardo richiamare la legge n. 41 del 28.2.1986 ed il D.M. 2.2.1990 secondo cui: *" non sono ammesse ai benefici di cui alla legge 28.2.86 n. 41 le domande i cui progetti non corrispondono ai requisiti relativi agli studi di fattibilità e agli aspetti tipologici previsti dai successivi articoli e che, al netto dei benefici derivanti dai finanziamenti pubblici non garantiscano la copertura dei costi di investimento e l'equilibrio, per la durata del finanziamento agevolato, dei costi e dei ricavi di gestione"* . La IMOF, quale beneficiaria del finanziamento agevolato, ha quindi l'obbligo di assicurare detti equilibri almeno fino al 31.12.2013, data in cui è venuta a scadenza l'ultima rata del finanziamento agevolato.

Così operando il risultato di esercizio avrebbe registrato un utile di euro 247,301 (risultato prima delle imposte), anziché una perdita di euro 8.298.465.

3- Sotto diverso profilo è importante sottolineare come, diversamente opinando, ci troveremmo comunque di fronte alla fattispecie contemplata e disciplinata dall'art. 1467 c.c., per cui la IMOF SpA, per tutelare i propri interessi, dovrebbe chiedere alla MOF SpA la risoluzione del contratto di affitto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Con ogni conseguenza e fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso art. 1467 c.c.

4- In bilancio troviamo iscritto l'importo di euro 103.291 relativo al canone di affitto dovuto dalla IMOF alla Regione Lazio per l'utilizzo della vecchia struttura del mercato. La posta contabile è denominata "*Canone occupazione senza titolo vecchio mercato*" in quanto, a seguito delibera assembleare del 13.6.2012, la IMOF avrebbe comunicato la risoluzione del contratto di cui all'atto di concessione e affidamento sottoscritto il 2.3.1995.

In realtà, l'organo amministrativo, con nota del 17.8.2012 prot. 161, dopo aver evidenziato lo stato di difficoltà in cui si era venuta a trovare la IMOF a seguito delle vicende relative alla determinazione del canone di concessione, ha trasmesso alla regione il verbale di assemblea sopra citato con il quale si deliberava la volontà di disdire il contratto di concessione, evidenziando come tale disdetta avrebbe comportato l'esecuzione di una serie di interventi sulla nuova e vecchia struttura del mercato. L'Ente regionale non dava riscontro a detta nota, per cui, delle due l'una: o la disdetta ha raggiunto il suo scopo, quale atto unilaterale recettizio, per cui il contratto è da ritenersi risolto e va sollecitata la Regione ad effettuare gli

interventi di cui sopra, oppure la disdetta, così come comunicata e condizionata, non ha di fatto raggiunto il suo obiettivo e non si è, pertanto, perfezionata. Su tale delicata questione la IMOF SpA avrebbe dovuto e potuto interessare i propri legali a convenzione per poter adottare opportuni provvedimenti confortati dal loro parere legale.

5- In bilancio risultano iscritti debiti nei confronti dei membri della Commissione di collaudo per euro 152.306,00, al netto della somma già corrisposta di euro 301.427. Alcune somme risulta accantonate in presenza del contenzioso in atto con i commissari che hanno richiesto maggiori somme per euro 887.243, rispetto ad euro 453.734 contabilizzate dalla società. A proprio conforto, la IMOF ha richiesto ed ottenuto che l'ordine degli ingegneri della provincia di Latina rilasciasse, in data 11.4.2007, parere per liquidazione della parcella della commissione di collaudo. L'importo determinato è stato di euro 309.557 e quindi inferiore a quanto già liquidato dalla società.

Dalla Relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo ed allegata al bilancio 2013 si rileva che pende giudizio e che, nel 2014, il Tribunale *“ha disposto il rinvio all'Organismo di mediazione forense per l'esperimento di una mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia di che trattasi”*.

6- In bilancio, al 31.12.2011, risultava iscritto un credito verso il Ministero dello Sviluppo Economico di euro 323.526,00 per interessi maturati a seguito ritardata erogazione dell'ultima rata del contributo spettante alla IMOF ai sensi della Legge n. 41/86. Tale credito non è più presente al 31.12.2012 e nemmeno al 31.12.2013. Al riguardo si rileva che, con nota prot. 118 del 7.05.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico in risposta

alla richiesta-diffida avanzata dalla IMOF SpA, in merito alla ritardata erogazione dei contributi ex legge 41/86, nonché alla minore erogazione di contributi in conto interessi per complessivi €. 422.377,68, ha negato il diritto all'erogazione in quanto, si legge nella nota di diniego, il ritardo non sarebbe imputabile al Ministero ma alla necessità da parte del medesimo Ente di farsi riassegnare i fondi da parte del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) una volta acquisito l'esito dell'accertamento di spesa calcolato dalla Commissione appositamente incaricata della relazione redatta dalla banca incaricata. Il ritardo, sostiene sempre il Ministero dello S.E. nella sua nota, sarebbe giustificato dai tempi tecnici di erogazione dei fondi *“già in perenzione amministrativa a causa dei lunghi tempi di realizzazione dell'intervento da parte del mercato”*.

Il Collegio, già nella propria relazione al bilancio dell'anno precedente (2012) ha rilevato come le giustificazioni addotte dal Ministero fossero meritevoli di attenta valutazione da parte dell'ufficio legale della società. Dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio in esame (pagina 41) risulta che è stato ora dato mandato ai legali di agire giudizialmente. Nel frattempo la società, per far fronte ai propri impegni ha dovuto far ricorso al mercato finanziario sostenendo oneri bancari per €. 422.377,68 che è poi lo stesso importo richiesto al Ministero.

7- Nel bilancio 2013 troviamo sopravvenienze passive relative al contenzioso in corso con il Consorzio Infomercati e con la Cyborg srl, mentre non risultano essere stati effettuati degli accantonamenti prudenziali relativi alla vertenza in essere con la IBM. A tale riguardo si segnala come in detta vertenza vi sia stato l'esito favorevole alla IMOF

SpA dell'Accertamento tecnico preventivo (ATP) disposto dal Tribunale di Latina.

8- Come per gli anni precedenti in favore dell'amministratore, oltre al compenso, sono stati appostati costi per euro 10.834, a titolo di rimborso spese chilometriche calcolate moltiplicando i percorsi mensili dichiarati dallo stesso amministratore per l'importo desunto dalla tariffa ACI. Tali importi, a parere del collegio, non appaiano sufficientemente documentati e risultano eccessivi in considerazione dello stato della società protesa alla sola definizione delle partite di credito e debito ancora aperte.

9- Come segnalato negli anni precedenti, si fa rilevare come si continuano a tenere tre legali in convenzione (ne basterebbe uno soltanto che segua le vicende legate all'appalto dei lavori), oltre al coordinatore amministrativo ed al consulente del lavoro. Tra l'altro, a seguito della conclusione della vertenza Borini, è anche venuta meno la necessità di avere un apposito legale specializzato in materia di appalti.

10- Questo collegio ha anche avuto più volte modo di rilevare quanto fosse inopportuno, anche alla luce delle vicende sopra esaminate, che il Sig. Vincenzo Addessi rivestisse la carica di amministratore delegato della controllante MOF SpA e amministratore unico della controllata IMOF SpA.

11- Come è noto, il Piano Economico Finanziario approvato nel 2005, prevedeva che entro il 31.12.2013 si sarebbe dovuto procedere a:

- all'aumento del capitale sociale di IMOF per euro 340.000 da sottoscrivere dalla controllante MOF SpA
- alla fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF SpA al momento del completo ripianamento del debito;

Ad oggi, nonostante si siano tenute apposite assemblee propedeutiche alla programmata fusione, alcuna deliberazione è stata adottata.

12- La società non appare nelle condizioni di assicurare la continuità aziendale.

Si richiama, a tale riguardo, quanto prescritto dall'art 2423 bis c.c. che così recita: “ *la valutazione delle voci (di bilancio) deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo*”.

Si tratta di uno dei principi fondamentali che regge la redazione del bilancio secondo i cosiddetti valori di funzionamento; esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile.

A ciò deve aggiungersi quanto indicato nel principio di revisione contabile IAS 1 secondo cui “*Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.*”

Ora, da quanto precede e da quanto affermato dallo stesso amministratore nella propria relazione sulla gestione (pagina 34), tale continuità aziendale è seriamente messa in discussione.

Per tutto quanto precede il collegio deve esprimere il proprio parere negativo all'approvazione del bilancio dell'anno 2013.

Al termine dell'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, interviene l'Amministratore Unico Addressi, il quale si dichiara pienamente concorde con il contenuto della Relazione del Collegio per la sola parte che attiene al punto 1. ed al punto 2. (prima parte), mentre non si ritiene d'accordo con lo stesso punto 2. (seconda parte) e conseguentemente anche con le osservazioni contenute nel punto 3., 4. e 5. in quanto:

a) sul punto 2. (seconda parte) e sul punto 3., laddove si rileva che la perdita rinveniente dall'esito del lodo avrebbe dovuto essere ribaltata a carico della società MOF SpA, Addressi dichiara di esprimere disaccordo in quanto risulterebbe davvero singolare e nemmeno corretto in termini di redazione del bilancio una eventuale appostazione tra i ricavi di un riaddebito ex post al locatario MOF SpA dell'affitto d'azienda stipulato nel 2005 a seguito di previa approvazione della DGR 1084/2005 e susseguente approvazione da parte dell'assemblea del 16.12.2005, contratto che, tra l'altro, così dispone: *“Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di affitto di azienda esplicita e definisce l'accordo tra le parti in relazione all'affitto della “Azienda MOF”, e costituisce, secondo quanto evidenziato in premessa, espressa esecuzione di quanto previsto nell'art. 17 ultimo comma della Convenzione e di tutti gli accordi intercorsi ed intercorrenti tra le Parti stesse in relazione di tale norma. Il presente contratto di affitto d'azienda disciplina tutti i rapporti e*

gli obblighi tra le parti relativi alla “Azienda MOF”- intesa quale complesso aziendale riferito al complessivo nuovo Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi - e, quindi, dà piena e completa esecuzione alla Convenzione ed a tutti gli Atti stipulati tra le Parti in esecuzione di tale Convenzione”.

Appare di tutta evidenza, quindi, che la sola ipotesi di un simile riaddebito ex post rappresenterebbe una appostazione arbitraria e certamente non corretta se non addirittura illegittima in quanto né certa, né liquida né esigibile, ma, anzi, in netto contrasto con i patti contrattuali codificati tra le due società, peraltro con la previa determinazione unanime di tutti i soci.

Altro aspetto riguarda la eventualità della pretesa di un maggior canone futuro in ragione del sopravvenuto maggior canone accertato dal lodo arbitrale a carico della IMOF SpA, nel qual caso andrebbe interpellata la MOF SpA e in caso di diniego opporre la risoluzione contrattuale nei termini consentiti. Ma questo rimane nelle prerogative dell’assemblea dei soci che, anche rispetto a tale eventualità, è chiamata a dare le opportune indicazioni all’organo amministrativo.

In proposito, si ricorda comunque che la durata del contratto di affitto di ramo di azienda scadeva ed è di fatto scaduto lo scorso 31.12.2013 e sta proseguendo per il solo fatto che le note vicende del lodo arbitrale hanno impedito la fusione prevista per quella data e quindi la cessazione naturale del contratto.

b) Relativamente al punto 4. Addessi osserva che la risoluzione contrattuale, per quanto riguarda la IMOF, è stata formalmente denunciata con la nota richiamata dallo stesso Collegio ma il mancato riscontro da parte regionale alle preve condizioni vincolanti ai fini della suddivisione

del complessivo centro agroalimentare come realizzatosi a seguito delle normative dettate dalla stessa Regione Lazio - oggi unico compendio aziendale indiviso tra proprietà IMOF e proprietà regionale -, hanno di fatto impedito che ciò si potesse materialmente concretizzare. E ciò senza tener conto delle successive intenzioni manifestate in tutte le sedi assembleari successive dalla stessa Regione Lazio in esito alla pretesa del maggior canone di concessione che ha portato alla disdetta dell'Atto di concessione IMOF/MOF/Regione.

c) Sul punto 5. Addessi osserva che nel corso del 2013 è intervenuta sentenza di primo grado n. 2145/13 del 03.08.2013, depositata il 17.09.2013, inerente il contenzioso attivato dal presidente della commissione di collaudo, che ha statuito che il compenso spettante ancora al ricorrente è conforme all'importo iscritto in bilancio, per cui - per analogia e proprio per le ragioni oggettive richiamate dal Collegio - non si è ritenuto di appostare alcun accantonamento relativamente agli altri commissari oggetto del nostro ricorso per accertamento del debito rimesso dal Tribunale alla previa decisione dell'Organismo di mediazione forense.

d) Relativamente al punto 6. Addessi conferma che è stato dato mandato ai legali della società di procedere.

e) Relativamente ai successivi punti 8., 9. e 10 Addessi rappresenta al Collegio ed ai soci che essi rappresentano la quasi stucchevole reiterazione di analoghe criticità segnalate ininterrottamente dal Collegio ormai dal 2005 in poi e nei cui confronti sia l'Amministratore Unico che gli stessi soci, con l'approvazione dei relativi bilanci degli anni precedenti si sono già espressi con attente e puntuali controdeduzioni che si intendono riproporre

integralmente anche in questa sede, per cui Addessi chiede ai soci di consentire al dott. Nardone di poter ripetere anche in questo verbale le medesime considerazioni già svolte da ultimo in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012, evitando oggi la altrettanto stucchevole ripetizione delle stesse. I soci concordano. La regione Lazio non si esprime sul punto in quanto, non essendo tale argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea, la Giunta della regione Lazio non ha delegato il rappresentante della regione a pronunciarsi in proposito. Anche la CCIAA di Latina dichiara di non potersi esprimere in merito in quanto, per i medesimi motivi espressi dalla regione Lazio, la Giunta camerale non ha preventivamente potuto assumere alcun orientamento.

L'Amministratore, pertanto, rinnova le proprie puntualizzazioni e, per quanto riguarda il punto 8. della Relazione concernente la quantificazione del rimborso spese chilometriche riconosciute all'amministratore nel corso dell'esercizio, si ritiene che esse siano giustificate dalla purtroppo ancora complessa ed estenuante attività cui la società è sottoposta sia per la controversa questione aperta con la Regione Lazio, sia per gli importanti contenziosi ancora pendenti e pure richiamati dal Collegio nei confronti del Ministero, della Commissione Ministeriale di collaudo, della IBM, ecc. che, da sole, giustificerebbero più che dovutamente il rimborso spese attribuito. In tal senso i soci pertanto, ritengono giustificati rimborsi spese riconosciuti all'amministratore. La regione Lazio non si esprime sul punto in quanto, non essendo tale argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea, la Giunta della regione Lazio non ha delegato il

rappresentante della regione a pronunciarsi in proposito. Anche la CCIAA di Latina dichiara di non potersi esprimere in merito in quanto, per i medesimi motivi espressi dalla regione Lazio, la Giunta camerale non ha preventivamente potuto assumere alcun orientamento. In merito invece al rilievo mosso nel punto 9. della Relazione del Collegio Sindacale, Addressi si sofferma ad esplicitare meglio la necessità di mantenere attive le tre convenzioni con i legali.

In tal senso Addressi specifica che, per quanto attiene la convenzione con l'avv. Arturo Cancrini dello studio Cancrini & Piselli di Roma, è ancora pendente - come ampiamente illustrato anche nella Relazione sulla gestione - il contenzioso conseguente le attività di collaudo finale che, in particolare, per quanto riguarda i non ancora definiti rapporti economici e contrattuali di fine appalto con le relative parcelle di collaudo pretese dai commissari, come già rappresentato ai soci nelle passate assemblee, ma difforni da quanto da noi valutato in esecuzione delle norme applicative dettate dal Ministero sull'appalto e, soprattutto, sulla base di quanto convalidato in proposito dall'Ordine degli Ingegneri di Latina da noi appositamente interpellato. In proposito va tenuto conto che anche il Presidente della commissione, per il cui contenzioso è stata già emessa la sentenza di primo grado a noi favorevole prima richiamata, ha poi proposto ricorso innanzi la Corte di Appello di Venezia.

Analogo discorso vale anche per quanto attiene le convenzioni con l'avv. Antonio D'Alessio dello Studio Punzi di Roma e l'avv. Giuseppe Addressi dello studio Addressi & Associati di Fondi, per le quali vi è da rilevare anche che è ancora pendente un delicatissimo contenzioso in materia di espropri, con richieste economiche da parte di un nutrito gruppo di ditte

espropriate che non hanno, a suo tempo, accettato le indennità determinate dalla Regione Lazio. Fortunatamente è stata già emessa sentenza di primo grado favorevole alla IMOF con la quale sono state ritenute legittime le indennità di esproprio. Controparte ha però proposto ricorso con richieste di maggiori indennità per circa 1,5 milioni di euro. Proprio per seguire anche questo contenzioso, oltre che il contenzioso in corso con la Regione Lazio ed il Ministero per i crediti vantati, nonché anche con il Consorzio Infomercati di cui si è dato conto nella Relazione al bilancio, si ritiene indispensabile continuare ad avvalersi della consulenza dell'Avv. D'Alessio e dell'Avv. Addressi che hanno seguito questi contenziosi sin dalle loro origini. A tali problematiche, come già prima evidenziato, occorre poi aggiungere anche le questioni inerenti il contenzioso con la IBM, ecc..

Tenuto conto che le convenzioni in essere sono comprensive anche di eventuali difese in giudizio, il proseguimento del rapporto convenzionale è stato valutato di maggiore convenienza rispetto al prevedibile maggior costo di parcelle e/o onorari a singole prestazioni per vertenze di importi così rilevanti.

Sull'argomento l'Assemblea esprime la propria approvazione al mantenimento delle convenzioni con i legali, per i motivi rappresentati dall'amministratore. La regione Lazio non si esprime sul punto in quanto, non essendo tale argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea, la Giunta della regione Lazio non ha delegato il rappresentante della regione a pronunciarsi in proposito. Anche la CCIAA di Latina dichiara di non potersi esprimere in merito in quanto, per i medesimi motivi espressi dalla

regione Lazio, la Giunta camerale non ha preventivamente potuto assumere alcun orientamento.

Per quanto riguarda il punto 10. della Relazione del Collegio Sindacale, nel quale si sottolinea il fatto che l'amministratore unico della IMOF Spa riveste anche la carica di amministratore delegato della MOF Spa, Addressi precisa che proprio per tale contestualità di funzioni, dalle sue deleghe di Amministratore Delegato della MOF Spa è sempre stata esclusa qualsiasi competenza riguardante il rapporto MOF/IMOF. Come risulta chiaramente da tutti gli atti sinora intercorsi tra le due società.

Peraltro, puntualizza Addressi, la questione era ed è già ampiamente nota a tutti i soci in quanto egli stesso ha da sempre ricoperto contestualmente il ruolo di amministratore delegato della MOF Spa e della IMOF Spa, prima della modifica statutaria del 16.12.2005 che ha sostituito il consiglio di amministrazione con l'amministratore unico. Si tratta quindi di una questione già nota e già fatta propria dalle rispettive assemblee di entrambe le società. Anzi, lo stesso presidente del Collegio Sindacale, dott. Avallone, per aver ricoperto il medesimo incarico anche nei precedenti organi societari della IMOF, è ed è stato sempre pienamente a conoscenza sia della duplicità oggi ancora una volta inopinatamente segnalata nella Relazione del Collegio, sia anche della accettazione ed approvazione di tale duplice ruolo da parte dell'assemblea dei soci di entrambe le società.

Addressi, pertanto, conclude il proprio intervento sul punto chiedendo ai soci che l'assemblea prenda di nuovo atto del duplice ruolo che egli riveste quale amministratore unico della IMOF Spa e amministratore delegato della MOF Spa e, sul presupposto riconfermato che nelle funzioni di amministratore delegato della MOF Spa egli si asterrà da ogni competenza

che riguardi il rapporto MOF/IMOF, riconfermi o meno la piena fiducia nell'organo amministrativo nella sua persona.

Infine, conclude Addessi, è utile evidenziare ancora sull'argomento che, a seguito dell'approvazione del nuovo piano economico-finanziario 2005-2013 del 16 dicembre 2005, le attività societarie ed i rapporti tra la IMOF e la MOF SpA sono ormai state strettamente codificate in tale documento programmatico per cui non rientra nei poteri dell'amministratore una qualsiasi determinazione che non sia in linea con il dettato di tale atto programmatico. Ogni decisione non prevista in tale atto doveva e deve necessariamente essere sottoposta ad espressa deliberazione assembleare, come peraltro già avvenuto in passato con l'approvazione dello schema di contratto di global service ed in quello del distacco di personale dalla IMOF alla MOF SpA e per tutte le vicende ultime dei rapporti tra IMOF e MOF.

Così come è altresì utile evidenziare che la scelta di mantenere il doppio incarico nella sua persona consegue alla consolidata esperienza da egli maturata nell'ambito dei lavori dell'appalto e alla determinazione di portare la società IMOF nell'anno 2013 alla fusione per incorporazione nella MOF SpA, come già deliberato da tutti i soci con l'approvazione del medesimo nuovo piano economico-finanziario. Con tale deliberazione i soci hanno certamente inteso rendere più agevole il percorso societario sia per l'ottimale completamento delle attività dell'appalto, sia per le stesse attività della prevista e, ci auguriamo, imminente fusione.

I soci rilevano che alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate e sulla base anche della analoghe determinazioni assunte in merito nelle precedenti assemblee, non si evidenziano motivi ostativi allo svolgimento

contestuale da parte di Addessi delle due funzioni. Essi pertanto prendono atto del duplice incarico ricoperto contestualmente da Addessi quale amministratore unico della IMOF Spa e amministratore delegato della MOF Spa e confermano di non rilevare alcun motivo ostativo in tale duplicità di ruolo ma, anzi, di ritenerla una positiva opportunità per gli interessi della società. Per questi motivi, l'Assemblea, conferma la piena fiducia verso Addessi quale amministratore unico della IMOF Spa. La regione Lazio non si esprime sul punto in quanto, non essendo tale argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea, la Giunta della regione Lazio non ha delegato il rappresentante della regione a pronunciarsi in proposito. Anche la CCIAA di Latina dichiara di non potersi esprimere in merito in quanto, per i medesimi motivi espressi dalla regione Lazio, la Giunta camerale non ha preventivamente potuto assumere alcun orientamento. Al termine della deliberazione assunta, l'amministratore Addessi ringrazia i soci per la rinnovata attestazione di fiducia nei suoi confronti ed apre la discussione di voto sul bilancio alla quale partecipano tutti i soci presenti.

Interviene il dott. Filippo Barbagallo, in rappresentanza del socio Regione Lazio il quale, in premessa, evidenzia che, per quanto riguarda le determinazioni da assumere sul punto in discussione, esse, per quanto di competenza del socio Regione Lazio, vengano adottate esclusivamente dalla Giunta regionale e che, pertanto, la propria presenza in Assemblea è di mero "*nuncius*".

Al riguardo, il dott. Barbagallo rappresenta ai soci presenti che la Regione Lazio ha dapprima adottato, in data 27 giugno 2014, un atto di indirizzo avente ad oggetto "Piano di rilancio e sviluppo delle società partecipate

regionali IMOF SpA e MOF SpA, operanti nell'ambito del centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi" e successivamente, con DGR 524 del 31.07.2014, depositata agli atti dell'assemblea, ha adottato, sul punto in discussione, la seguente specifica deliberazione il cui estratto testualmente recita:

"in considerazione:

- *Delle rilevanti criticità riscontrate dall'organo interno di controllo, così come sopra riportate, ("la società, anche quest'anno, ha contabilizzato crediti verso la Regione per interessi derivanti dalle mancate erogazioni, nei termini pattuiti, degli acconti sulle migliorie, per €. 731.355. A differenza degli anni precedenti, non risulta, però, che tali interessi siano stati richiesti alla Regione Lazio. Al 31.12.2013 il loro ammontare complessivo è di euro 3.499.456");*
- *in relazione al noto lodo arbitrale, "in attesa dell'esito del gravame la società ha ritenuto (correttamente a parere del collegio sindacale) di dover prudenzialmente accantonare in bilancio la somma di euro 8.505.158. Parimenti però, sempre a parere di questo collegio, la società avrebbe dovuto anche contabilizzare tra i ricavi gli importi corrispondenti da addebitare alla MOF SpA a titolo di maggiori canoni per l'utilizzo della struttura MOF. E' utile a tale riguardo richiamare la legge n. 41 del 28.2.1986 ed il D.M. 2.2.1990 secondo cui: "non sono ammesse ai benefici di cui alla legge 28.2.86 n. 41 le domande i cui progetti non corrispondono ai requisiti relativi agli studi di fattibilità e agli aspetti tipologici previsti dai successivi articoli e che, al netto dei*

benefici derivanti dai finanziamenti pubblici non garantiscano la copertura dei costi di investimento e l'equilibrio, per la durata del finanziamento agevolato, dei costi e dei ricavi di gestione". La IMOF, quale beneficiaria del finanziamento agevolato, ha quindi l'obbligo di assicurare detti equilibri almeno fino al 31.12.2013, data in cui è venuta a scadenza l'ultima rata del finanziamento agevolato. Così operando il risultato di esercizio avrebbe registrato un utile";

- *il collegio sindacale "ha anche avuto più volte modo di rilevare quanto fosse inopportuno, anche alla luce delle vicende sopra esaminate, che il Sig. Vincenzo Addessi rivestisse la carica di amministratore delegato della controllante MOF SpA e amministratore unico della controllata IMOF SpA";*
- *"la società non appare nelle condizioni di assicurare la continuità aziendale. Si richiama, a tale riguardo, quanto prescritto dall'art 2423 bis c.c. che così recita: "la valutazione delle voci (di bilancio) deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo". Si tratta di uno dei principi fondamentali che regge la redazione del bilancio secondo i cosiddetti valori di funzionamento; esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile)";*
- *Dell'impugnativa del lodo arbitrale da parte delle società IMOF e MOF, la quale ancora oggi non è stata revocata, confermando una*

situazione di incertezza nei rapporti di debito/credito tra IMOF e la regione Lazio;

- *Dell'impossibilità di dare corso alle attività previste dall'atto di indirizzo adottato dalla Giunta regionale in data 27 giugno 2014 sino a quando non sarà cessato definitivamente il contenzioso in argomento, e tenuto conto che l'avvio delle attività previste dal citato atto di indirizzo costituisce presupposto per la continuità aziendale della società;*

di votare l'astensione sul punto.

A seguire interviene il dott. Domenico Spagnoli, in rappresentanza del socio CCIAA di Latina, il quale rappresenta ai presenti che l'Ente Camerale, visto il parere negativo espresso dal Collegio Sindacale nella propria relazione, ha deliberato di votare per la non approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2013.

Chiede ed ottiene la parola, in rappresentanza del socio Comune di Fondi, il Sindaco Salvatore De Meo il quale, in premessa, evidenzia ai presenti la posizione della Regione Lazio la quale, sia nell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta Regionale in data 27 giugno 2014 sia nelle motivazioni riportate nella DGR 524 del 31.07.2014, con la quale ha espresso il proprio voto di astensione sul punto in discussione, indica quale motivo ostativo, l'impugnativa del lodo presentata dalla IMOF e non ancora revocata, che di fatto impedisce di dare corso a qualsivoglia ipotesi di rilancio dell'intero "Sistema MOF".

Circostanza quest'ultima, continua De Meo, che finisce per spostare l'interminabile controversia nuovamente su un piano tecnico quando invece la questione è di natura meramente politica.

Ad adiuvandum, aggiunge ancora il Sindaco del Comune di Fondi, come tra l'altro già espresso in sede di voto contrario all'impugnativa del lodo, non credo che la strada del contenzioso sia quella che potrà mai risolvere la situazione di fortissima crisi che l'intero sistema MOF sta patendo ormai da anni.

Per questi motivi e per essere quindi coerente con il voto contrario già espresso in occasione della determinazione sull'impugnativa del lodo nel corso dell'Assemblea dei soci del 21 maggio scorso, oltre ai condivisibili rilievi espressi dal collegio Sindacale nella propria relazione di corredo al Bilancio, il Sindaco in rappresentanza del socio Comune di Fondi, anticipa il proprio voto di astensione sull'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013.

Contestualmente De Meo rivolge nuovamente un accorato appello ai soci, con particolare riferimento alla Regione, per la convocazione di un tavolo di concertazione politica che possa favorire un accordo tra le parti al fine di dirimere definitivamente le controversie in corso e scongiurare il depotenzionamento del Centro Agroalimentare di Fondi – MOF.

Di seguito interviene Sergio Pinto, in rappresentanza del socio MOF SpA, il quale sottolinea come dalla discussione risulta evidente che la MOF SpA si trova di fronte alla doverosa ed ineludibile necessità di invocare nei confronti della controllata IMOF SpA e di tutti gli altri suoi azionisti, ad eccezione del consorzio Euromof, i rimedi previsti dall'art.1381 c.c., così come pattuito nelle determinazioni esecutive del piano economico del 1997 e 2005, con addebito ad ognuno di essi di restituire alla MOF SpA, pro quota, tutte le somme sinora apportate in esecuzione del piano 1997 e 2005, in modo tale che – in presenza di un lodo emesso oggi a distanza di

quasi vent'anni – si riparta tutti dalle originarie partecipazioni azionarie ante Piano economico e si versino le somme necessarie al pagamento del maggior canone eventualmente dovuto alla Regione Lazio di 340 mila euro, oltre interessi, rispetto al canone di 103.000 euro allora definito e convenuto nel Piano medesimo, oltre alle perdite indebitamente registrate sino al 31.12.2012 in conseguenza della inopinata controversia sulla quale si è espressa il lodo arbitrale.

Ovvero, al medesimo scopo, non potendosi oggi modificare gli effetti degli atti comunque già eseguiti in attuazione dei predetti atti e pattuizioni, necessiterà far sì che la controllata IMOF SpA, nel rispetto di quanto dettato dall'art.1381 c.c., faccia debito ad ognuno degli altri predetti azionisti, pro quota posseduta nel 1997 ante Piano economico, sia delle perdite di bilancio registrate nel 2013 per effetto del lodo arbitrale che delle perdite pregresse registrate fino al 2012 che, non essendosi potute recuperare secondo il percorso attuativo del Piano economico, sono state continuativamente riportate a nuovo fino al 2013.

Perché una cosa è certa: la MOF SpA non potrà mai rivolgersi agli operatori/utenti e frequentatori del MOF, dal 1997 ad oggi, per richiedere loro di reintegrare alla MOF SpA (obbligata dalle medesime pattuizioni e dalle norme statutarie al pareggio di bilancio) il danno ad essa derivante dal depauperamento patrimoniale della controllata IMOF SpA in conseguenza del negativo esito del lodo arbitrale e della non corretta esecuzione del Piano.

Ed un'altra cosa è altrettanto certa: la MOF SpA non potrà mai approvare un bilancio della controllata IMOF SpA che riporti gli effetti negativi del lodo arbitrale, a tutto danno dei soci nelle attuali partecipazioni azionarie e senza – almeno – il rimedio, sia pur doloroso per la nostra società, previsti

nel “Piano di rilancio del MOF” che gli stessi soci hanno approvato nell’assemblea dello scorso 11 aprile 2014, al solo scopo transattivo di porre fine alla situazione di instabilità finanziaria di IMOF e MOF e consentire, con la sua attuazione, di ridare serenità e fiducia ai nostri operatori e nuovo slancio all’intero Centro Agroalimentare.

Al riguardo la MOF SpA, per le motivazioni esposte, chiede che venga verbalizzata la dichiarazione che di seguito si riporta:

“In conseguenza dei danni derivanti dalla mancata puntuale esecuzione del percorso attuativo previsto dal predetto Piano e dagli effetti del lodo arbitrale, la MOF SpA deve per forza invocare nei confronti della IMOF e degli altri soci, ad eccezione di Euromof che insieme a MOF ha puntualmente adempiuto ai propri obblighi, l’applicazione dell’art. 1381 c.c., e cioè far sì che i soci di IMOF, la propria Assemblea ed i propri amministratori facciano tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e nelle condizioni stabiliti nel Piano e nelle correlate determinazioni esecutive, ivi inclusa la ripetizione di atti similari altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti, e salvo ogni eventuale diritto di MOF nei confronti di IMOF e/o dei suoi soci per qualunque eventuale e comprovato danno possa nel frattempo essere derivato o ancora derivare a MOF.

E’, infatti, incontrovertibile che, se approva il bilancio 2013 della IMOF nella sua attuale formulazione con una perdita di 8,3 milioni di euro, che portano le perdite complessive a 10,5 milioni di euro, la MOF SpA di fatto subisce un danno immediato e diretto in ragione della sua attuale partecipazione azionaria in IMOF raggiunta solo in esecuzione del Piano economico e quindi disattende ai patti contrattuali stabiliti tra i soci con il Piano stesso e, pertanto, la MOF SpA mi ha conferito una delega espressa di senso contrario.

La MOF SpA, per rimediare agli effetti negativi della mancata attuazione del Piano e del lodo arbitrale e dare comunque attuazione alle determinazioni esecutive e relativo piano economico del 1997 e del 2005 (fusione di IMOF in MOF), ha anche condiviso la predisposizione del Piano di rilancio approvato dalle assemblee di IMOF e MOF l'11 aprile 2014, Piano di rilancio che però non ha avuto seguito”.

Il documento si conclude con la seguente proposta di deliberazione che il socio MOF SpA sottopone agli altri soci presenti:

- 1. di non approvare il bilancio della IMOF SpA al 31.12.2013 nei termini oggi proposti;*
- 2. di conferire mandato all'Organo amministrativo della IMOF di rettificare il bilancio 2013 inserendo nelle poste attive, in esecuzione del disposto dell'art.1381 c.c. e con esclusione dei soci Consorzio EUROMOF e MOF SpA, unici soci ad aver puntualmente rispettato quanto stabilito nel Piano economico e correlate determinazioni esecutive 1997 e 2005, il riaddebito ad ognuno degli altri soci delle somme da ciascuno di essi dovute in proporzione alle quote possedute nel 1997 prima del Piano, per il totale recupero sia delle perdite di bilancio registrate dalla IMOF SpA nel 2013 per effetto del lodo arbitrale che delle perdite pregresse registrate e riportate a nuovo fino al 2012, a seguito della mancata esecuzione del percorso attuativo del Piano, per complessivi 10,5 milioni di euro;*
- 3. di conferire mandato al medesimo Organo amministrativo di IMOF di riportare all'approvazione dell'assemblea il nuovo bilancio così rettificato, compresa la nuova situazione patrimoniale ed economica e, contestualmente, anche il Progetto di fusione redatto nei termini convenuti nel Piano economico 1997 e 2005 e nei relativi atti esecutivi”.*

In tal modo, prosegue Pinto, verrebbero riallineati gli apporti finanziari di ognuno degli azionisti della IMOF SpA ai maggiori costi ed oneri procurati dall'esito del lodo arbitrale e dalle perdite riportate a nuovo al 2012 in conseguenza della estenuante controversia con la Regione Lazio che ha comportato la non corretta esecuzione del percorso attuativo dettato dal Piano economico-finanziario 1997 e 2005 creando la diversa situazione economica e patrimoniale della IMOF SpA che impedisce la prevista fusione.

Solo a seguito di tali interventi, chiude Pinto, sia la MOF SpA che la controllata IMOF Spa avranno adempiuto all'obbligo ex art.1381 c.c. previsto dalle DDGGRR 5771/1997 e 1084/2005 e correlati atti esecutivi, avendo fatto *"...i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e condizioni ivi stabiliti e dettagliatamente indicati nei punti 4.2 e 4.3 delle medesime determinazioni esecutive"* ed avendo comunque adottato *"...tutti i comportamenti idonei ad eseguire quanto previsto nell'Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti similari ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti"* e si potrà ricostituire nella IMOF SpA quella situazione economica e patrimoniale prevista dal Piano approvato con le richiamate DDGGRR 5771/1997 e 1084/2005 e consentire l'avvio delle procedure per la fusione nei termini previsti dal medesimo Piano.

Per tutto quanto sin qui esposto, è necessaria una responsabile presa d'atto da parte di tutti gli azionisti della effettiva condizione economica e finanziaria in cui versa oggi la IMOF SpA e la altrettanto conseguente e pericolosa situazione finanziaria nella quale versa di conseguenza la stessa MOF SpA, a fronte delle quali ognuno degli azionisti si trova nella

ineludibile e doverosa condizione di dover adottare con estrema urgenza tutte le dovute deliberazioni atte a ricomporre il disequilibrio patrimoniale, economico e finanziario della IMOF consolidatosi al 31.12.2013 e rendere disponibili le susseguenti risorse finanziarie per far fronte ai maggiori oneri futuri rinvenienti dagli effetti del lodo e dalla mancata fusione.

Si apre la discussione nel corso della quale interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale, con riferimento alla proposta della MOF SpA, così come sopra formulata nei punti 1), 2) e 3), specifica che la deliberazione da adottare nell'odierna assemblea da parte dei soci attiene esclusivamente all'approvazione del bilancio e non anche ai punti 2) e 3).

Si apre una discussione tra il socio MOF SpA ed il Presidente del Collegio alla quale partecipa anche il socio Euromof per voce dello stesso amministratore il quale, in tale veste, dichiara di non poter non condividere l'intervento della MOF SpA sia perché i patti definiti tra i soci con i Piani economico finanziari 1997 e 2005 sono estremamente chiari in questo senso, sia perché risulterebbe certamente paradossale che la IMOF SpA, così come paventato nella relazione del Collegio sindacale, avesse a pretendere dalla MOF SpA il riaddebito delle perdite registrate dalla IMOF a seguito del quale la MOF SpA dovrebbe farne debito conseguentemente agli operatori con un riaddebito pro-quota, ora per allora, di tali perdite.

La MOF SpA insiste affinché l'assemblea si esprima sulla sua proposta.

Il Collegio ed anche altri soci si dichiarano di parere contrario pur considerando che la proposta presentata dal socio MOF SpA e la richiesta di riformulazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della IMOF resta intatta ove mai l'odierna assemblea dovesse esprimere un voto contrario sulla proposta di bilancio oggi in approvazione. La regione Lazio non si esprime sul punto in quanto, non essendo tale argomento posto

all'ordine del giorno dell'assemblea, la Giunta della regione Lazio non ha delegato il rappresentante della regione a pronunciarsi in proposito

Chiarito il punto, il Presidente Addessi, pone, quindi, ai voti l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 invitando i presenti a manifestare il proprio voto.

I soci così si esprimono:

- **MOF SpA**, portatrice di n. 17.160 azioni di categoria "A", pari al 52% del capitale sociale – contrario;
- **REGIONE LAZIO**, portatrice di n.10.400 azioni di categoria "A", pari al 31,51% del capitale sociale, - astenuto, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 31 luglio 2014;
- **COMUNE DI FONDI**, portatore di n. 800 azioni di categoria "A", pari al 2,43% del capitale sociale – astenuto;
- **CCIAA di Latina**, portatore di n. 480 azioni di categoria "A", pari al 1,45% del capitale sociale, - contrario;
- **CONSORZIO EUROMOF**, portatore di n. 1.120 azioni di categoria "B", pari al 3,39% del capitale sociale – contrario,

Al termine della votazione

L'ASSEMBLEA

VISTA ed ESAMINATA la proposta di bilancio d'esercizio 2013 con la relativa "relazione sulla gestione", "nota integrativa" e "relazione del Collegio Sindacale" che si allegano al presente verbale sub "A":

VISTO il risultato della votazione

- Voti contrari dei soci portatori di azioni complessivamente pari al 56,84% del capitale sociale;

- Voti astenuti dei soci portatori di azioni complessivamente pari al 33,94% del capitale sociale;
- Voti favorevoli - nessuno

DELIBERA

Di non approvare il bilancio di esercizio 2013, la nota integrativa, la Relazione sulla gestione e la Relazione del Collegio Sindacale.

Preso atto dell'esito della deliberazione assunta, il Presidente Addessi dichiara che, nella sua qualità di organo amministrativo, si farà carico di predisporre una nuova proposta di bilancio nei termini indicati nel documento e nella proposta verbalizzata dal socio controllante MOF SpA e portarla poi alla approvazione di una nuova assemblea che egli stesso si farà carico di riconvocare a tempo debito.

Il Presidente Addessi conclude il suo intervento auspicando comunque che nel frattempo intervengano gli atti deliberativi necessari da parte della Regione Lazio per l'approvazione del Piano di rilancio in modo tale da risolvere in radice l'intera problematica.

/-----/

Alle ore 12.20 null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Stefano Nardone

IL PRESIDENTE

F.to Enzo Addessi